

Statuti

Art. 1

Nome, stato giuridico, responsabilità e sede

- a) La Federazione carnevalesca HEFARI Svizzera (detta in seguito HEFARI) è una associazione ai sensi dell'art. 60 e seg. del CCS. Per principio essa non prevede alcun scopo lucrativo.
- b) Gli impegni dell'HEFARI sono coperti esclusivamente dal patrimonio sociale. E' esclusa ogni responsabilità dei membri.
- c) Il presidente ha firma collettiva con un altro membro di comitato designato. In caso di impedimento del presidente è sostituito dal vice presidente.
- d) La sede dell'HEFARI è al domicilio del presidente in carica.
- e) Per motivi di semplificazione linguistica, in seguito è utilizzata per tutte le persone soltanto la forma maschile.

Art. 2

Durata dell'esercizio

L'esercizio inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno seguente.

Art. 3

Scopi della Federazione carnevalesca HEFARI Svizzera

- a) La salvaguardia e la promozione delle tradizioni carnevalesche in tutte le quattro le regioni linguistiche della Svizzera.
- b) La comunicazione tra gruppi e associazioni carnevalesche svizzere e la cura dei rapporti amichevoli tra di loro.
- c) L'informazione dei soci e dei gruppi destinatari.
- d) Il sostegno dei soci con prestazioni di servizi adeguati.
- e) La cura dei contatti e lo scambio di esperienze con associazioni estere, persone con gli stessi ideali e organizzazioni.

Art. 4

Societariato

- a) L'appartenenza all'HEFARI è rivolta soprattutto a gruppi, società, corporazioni, associazioni, gruppi musicali "Guggen" ecc. della Svizzera e del Principato del Lichtenstein, con attività nell'ambito carnevalesco (chiamati in seguito associazioni). Le associazioni locali svizzere possono affiliarsi all'HEFARI.
- b) Associazioni e società carnevalesche esteri possono diventare soci dell'HEFARI in qualità di associazione ospite, tuttavia senza diritto di voto e di eleggibilità.
- c) Il Comitato può sviluppare altre forme di adesione che devono essere approvate dall'Assemblea dei delegati.
- d) Il numero degli associati è illimitato.
- e) La contemporanea appartenenza ad altre associazioni carnevalesche è ammessa.
- f) Le prestazioni di servizi ad aliquota ridotta possono essere chiesti esclusivamente dai soci iscritti all'HEFARI. Eventuali sottogruppi autonomi delle associazioni affiliate sono esclusi da questi benefici.

Art. 5

Acquisizione dello stato di socio

L'adesione all'HEFARI è possibile in ogni momento su presentazione di una richiesta in forma scritta. Il Comitato decide dell'ammissione di nuovi soci.

Art. 6

Impegni finanziari dei membri

- a) A copertura dei costi l'assemblea dei delegati decide annualmente la tassa annuale.
- b) A seconda del contratto le associazioni regionali possono pagare i contributi annuali dei propri affiliati direttamente all'HEFARI.
- c) I membri pagheranno le fatture per tasse/imposte emesse dall'HEFARI concernenti istituzioni con le quali l'HEFARI ha concluso un contratto globale.
- d) Tutti gli obblighi finanziari dei membri e/o delle associazioni sono da pagare all'HEFARI entro i termini menzionati sulle fatture.

Art. 7

Estinzione dello stato di socio

Lo stato di socio si estingue:

- a) Con le dimissioni scritte ed inoltrate entro la fine dell'anno sociale.
- b) Nel caso in cui il comportamento di un associato fosse contrario agli obiettivi dell'HEFARI, il comitato può chiederne l'espulsione all'assemblea dei delegati. Tale decisione avrà validità unicamente con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto di voto, con voto palese o segreto. L'espulsione non deve essere giustificata.
- c) Il Comitato può espellere un membro qualora questi non abbia ottemperato ai propri impegni finanziari nei confronti dell'HEFARI durante due anni.

Art. 8

Organi dell'HEFARI

Gli organi dell'HEFARI sono:

- a) L'Assemblea dei Delegati
- b) Il Comitato
- c) Il Comitato direttivo
- d) Il Segretariato
- e) La Commissione dei revisori

Art. 9

L'Assemblea dei Delegati (AD)

- a) L'HEFARI tiene annualmente in autunno, entro il 15 ottobre, l'Assemblea ordinaria dei Delegati, con i seguenti punti dell'ordine del giorno:
 - Approvazione del verbale dell'AD dell'anno precedente
 - Approvazione del rapporto del presidente
 - Approvazione dei conti sulla base del rapporto dei revisori
 - Discarico al cassiere e al Comitato
 - Approvazione del preventivo
 - Nomina del presidente, dei membri del Comitato e dei revisori
 - Proposte

Sono inoltre di competenza dell'AD:

- Fissare o modificare la tassa annuale
 - Il controllo degli statuti
 - L'espulsione di soci, sec. art. 7b e 7c
 - Lo scioglimento dell'HEFARI
- b) La convocazione dei membri all'AD deve avvenire, in forma scritta, con almeno 6 settimane di preavviso.
 - c) I membri possono inoltrare, nel corso dell'anno e per iscritto, eventuali proposte all'AD. Le stesse dovranno tuttavia pervenire al comitato almeno 8 settimane prima della data fissata, affinché possano figurare all'ordine del giorno.
 - d) L'AD ha il numero legale se almeno 50 membri sono rappresentati.
 - e) Le AD straordinarie sono convocate nel caso che:
 - il comitato lo ritenga strettamente necessario
 - almeno un quinto dei membri lo richieda per iscritto, indicandone i motiviLe convocazioni per una AD straordinaria sono fatte sec. l'Art. 9b.

Art. 10 - Gestione

1. Comitato (CO)

- a) Il Comitato si occupa soprattutto dei compiti di gestione strategica ed è eletto di volta in volta per la durata di due anni. Esso si impegna, attraverso accordi interni, alla salvaguardia della sua continuità.
- b) Il Comitato è composto da:
 - Presidente
 - 2 Vicepresidenti
 - Cassiere
 - Attuario / Segretariato
 - Membri con funzioni specifiche di competenza e/o di capo regionaleLe regioni linguistiche vi sono rappresentate in modo adeguato.
- c) In caso di necessità, il Comitato può costituire commissioni di lavoro.
- d) Il presidente e gli altri membri di comitato sono eletti dall'AD con voto separato.
- e) Il Comitato si costituisce da sé.
- f) Il comitato si impegna nella tutela degli interessi dell'HEFARI. Esso convoca l'AD, provvede all'esecuzione delle decisioni, amministra il patrimonio e si occupa degli affari correnti.

2. Comitato direttivo (CD)

- a) Il Comitato direttivo (Direzione) è costituito dai membri di Comitato.
- b) Il CD è composto dal presidente, dall'attuario e da 2 a 7 membri del CO.
- c) Il CD si costituisce da sé.
- d) Il CD si occupa degli affari correnti.
- e) Il Comitato designa dei delegati che partecipano a conferenze internazionali.

3. Segretariato (SEGR)

Il Segretariato evade i lavori amministrativi che gli sono affidati e riferisce al Comitato direttivo. Il Segretariato è designato dal Comitato.

4. Consiglio consultivo

Il Comitato è autorizzato a nominare un Consiglio consultivo. I membri del Consiglio consultivo è composto da persone qualificate e competenti in materia per consigliare il Comitato in campo specifico.

Art. 11

Commissione dei Revisori (REV)

- a) Per la verifica dei conti sono incaricati annualmente tre membri che non fanno parte del CO. Ognuno di loro designa, a sua volta, una persona competente in materia.
- b) I revisori dei conti hanno il compito di controllare la contabilità e la cassa. Essi presenteranno la relazione firmata alla AD, alla quale chiederanno di dare scarico ai responsabili.
- c) Un membro della REV può essere rieletto più volte.

Art. 12

Votazioni, nomine, scrutatori

- a) Se gli statuti non prevedono altrimenti, le risoluzioni assembleari sono prese alla maggioranza dei voti dei soci presenti. Ogni socio dispone di un voto. In caso di parità il presidente ha voto decisivo.
- b) Soci che non sono in regola con il pagamento della tassa annuale non hanno diritto di voto.
- c) L'AD nomina, su proposta del comitato o di un gruppo di associati, almeno due scrutatori.

Art. 13

Scioglimento dell'HEFARI

- a) Lo scioglimento dell'HEFARI può essere deciso unicamente durante l'Assemblea dei delegati, alla quale deve essere presente almeno la metà dei membri affiliati dei quali almeno tre quarti devono votare a favore dello scioglimento. La votazione può avvenire anche per iscritto.
- b) In caso di scioglimento, il patrimonio sociale e gli atti devono essere depositati presso l'amministrazione comunale del domicilio dell'ultimo presidente in carica, ai sensi dell'art. 84 CCS.
- c) Se entro cinque anni dallo scioglimento non avviene nessuna ricostituzione di società avente uguali scopi previsti dagli attuali statuti, l'amministrazione comunale devolve i contanti ed i beni materiali di valore ad una organizzazione di beneficenza.

Art. 14

Disposizioni finali

- a) L'approvazione e l'entrata in vigore dei primi statuti risale all'Assemblea dei delegati tenutasi a Zurigo il 27 ottobre 1984.
- b) Gli attuali statuti sostituiscono quelli del 27 ottobre 1984, e relativa revisione del 20 ottobre 1990 a Küsnacht, e la nuova edizione del 15 ottobre 1994, con relativa revisione del 14 ottobre 2000 a Brunnen, e la nuova edizione del 23 ottobre 2004 a Herisau.
- c) Il foro giuridico è al domicilio del presidente in carica.

Altstätten/Trun, 3 ottobre 2015

Il presidente:




Ferdi Segmüller

L'attuaria:



Nadja Hatheyer

I vicepresidenti:



Markus Jeker



Beate Koller